

Per ciò che riguarda l'articolo quarto, che limita l'obbligo della consegna dei protesti, anche in questo noi abbiamo avuto riguardo alla condizione speciale di Venezia. Avverto anzi che abbiamo voluto interpellare il presidente della Camera di commercio, che gli abbiamo parlato con qualche interesse, e siamo andati d'accordo in questa disposizione, la cui opportunità emergerà dalla discussione, che saremo per fare articolo per articolo.

Su quello che si rimprovera all'articolo 11., per cui si stabilisce una solidarietà fra i varii notai, la risposta è semplicissima. Nessuno è obbligato; l'Ufficio è costituito da quelli che vogliono appartenervi: dunque chi entra nell'organizzazione non è forzato a formare una società, ma volentieri li contrae da sè stesso, e sotto quei vincoli che formano per così dire un patto sociale.

L'altra osservazione sull'articolo 12. è verissima. Noi abbiamo inteso di abolire l'articolo 176 del Codice di commercio, il quale prescrive che tutti i protesti debbano essere registrati al tribunale di commercio.

Secondo quell'articolo del Codice di commercio, i tribunali erano autorizzati a dichiarare essi medesimi in certi casi l'insolvenza; quindi l'aver sott'occhi i protesti che venivano levati di giorno in giorno, serviva al tribunale di norma per dichiarare il fallimento di questo o di quello. Ora questo diritto non gli è più accordato, perciò è un atto inutile quello che si fa, e da qualche anno non è più in uso. Dunque noi, volendo evitare l'inutilità della registrazione presso il tribunale di commercio, ma vedendo che riusciva utile che la Camera di commercio, che rappresenta tutto il ceto dei commercianti, avesse continue relazioni, e potesse ogni momento informarsi delle mutazioni che avvengono nel patrimonio dei negozianti, abbiamo inserito quell'articolo.

Concludo da tutto questo che possono essere fatte delle emende, le quali saranno esaminate; ma che non c'è ragione che, dopo passata la prima lettura senza nessuna osservazione, si torni a censurare tutta intera la legge e si rimandi di nuovo in esame a quella Commissione o ad un'altra.

Il *presidente*: La discussione generale è chiusa. Ora si procederà alla discussione dei singoli articoli. Per maggior chiarezza leggeremo di seguito i tre primi articoli del progetto di legge qual fu riformato dalla Commissione:

« 1. A datare viene istituito un apposito Ufficio, dal quale soltanto, col mezzo dei proprii notai, saranno levati i protesti degli effetti cambiarii protestabili in questa piazza.

« 2. Tale Ufficio sarà costituito da tutti i notai qui residenti, i quali vorranno prenderne parte, ed avrà la sua residenza presso la Camera di commercio, ove sarà aperto ogni giorno, meno i festivi, dalle ore 9 antimeridiane alle 6 pomeridiane.

« Ciascun individuo attualmente esercente il notariato in Venezia, dovrà dichiarare in iscritto alla Camera notarile, a tutto . . . se intende di formar parte dell'ufficio. Il silenzio farà presumere la negativa. I